



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza
energetica

Direzione generale Incentivi Energia (DG
IE)

IE@pec.mite.gov.it

e, p.c.: All'Ufficio Centrale di Bilancio presso il
Ministero

rgs.ucb-ambiente.gedoc@pec.mef.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto del sig. Ministro
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

**In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le osservazioni di questo
Ufficio.**

II MAGISTRATO ISTRUTTORE
Filippo IZZO
(firmato digitalmente)

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Luisa D'EVOLI
(firmato digitalmente)



Oggetto: Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Incentivi Energia (DGIE) n. 386 del 9 giugno 2023 recante approvazione dell’accordo di programma, sottoscritto, in data 29/4/2022, dal Ministero della Transizione Ecologica - DGIE e, in data 10/5/2022, da ENEA e avente a oggetto attività di ricerca e sviluppo nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” - Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” - Investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull'idrogeno” del PNRR. (Prot. n. 36004/2023 - SILEA n. 128245).

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO:

Con il provvedimento in oggetto, la Direzione generale Incentivi Energia del MASE DG. IE approva l’Accordo di Programma del 10 maggio 2022, sottoscritto dal Ministero della Transizione Ecologica - DGIE, in data 29/4/2022 e da ENEA, in data 10/5/2022, per regolare le condizioni e i rapporti per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo affidate all’ENEA e ai soggetti attuatori esterni, nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” - Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” - Investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull'idrogeno” del PNRR.

Con nota n. 37376 del 13/3/2023, è stato già trasmesso a questo Ufficio (acquisito con prot. Cdc 11933 del 14/03/2023) un Accordo fra MASE e ENEA n. 3 del 22/3/2022 e sottoscritto, in data 21/3/2022, dal Dirigente generale della D.G IE e, in data 22/3/2022, dal Presidente dei ENEA, ma, con nota di restituzione n. 17876 del 5/04/2023, il predetto Accordo di programma era stato restituito all’amministrazione in quanto privo del relativo decreto approvativo, che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994, costituisce il provvedimento da sottoporre al controllo.

Con riguardo al provvedimento in oggetto, si chiede di fornire dettagliati chiarimenti, in ordine a quanto segue:

1. Il lungo tempo trascorso, oltre un anno, tra la data di stipulazione dell’accordo di programma (10 maggio 2022) e la data del decreto n. 386 di approvazione dell’accordo stesso (9 giugno 2023)

Nelle premesse del decreto n. 386, si fa riferimento a «*un mero errore materiale*» per giustificare il lungo tempo trascorso. Il riferimento non trova, però, nella motivazione del provvedimento, ulteriore specificazione.

Si osserva, inoltre, che la copia dell’accordo di programma (di seguito indicato, per brevità, anche come ‘accordo’), acquisita al fascicolo di questo Ufficio in forma *digitale*, non ha una *stringa* di registrazione. Del resto, il decreto n. 386 fa riferimento a tale accordo unicamente attraverso la data dell’ultima sottoscrizione (avvenuta appunto il 10 maggio 2022 da parte di ENEA) e, nella stessa lettera n. 98334 del 15 giugno 2023 con cui codesta

amministrazione ha sottoposto il decreto n. 386 al controllo preventivo di questo Ufficio, la copia allegata è descritta come “ *Accordo di programma MITE-ENEA del 10-05-22*” .

Alla luce di quanto sopra osservato, si chiede quindi:

- i. di precisare in cosa è consistito l’«*errore materiale*» che ha impedito la tempestiva approvazione dell’accordo stipulato il 10 maggio 2022;
- ii. di specificare se, comunque, l’accordo di programma del 10 maggio 2022 ha “*medio tempore*”, e cioè nell’arco temporale che va dalla data della sua stipulazione alla data della sua approvazione, prodotto, in concreto, effetti, anche in considerazione di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5, dell’accordo, secondo cui ENEA deve svolgere le attività di ricerca «nel periodo 2022-2025» e dall’articolo 7, comma 1, del medesimo accordo secondo cui lo stesso «*ha validità dal giorno della stipula delle Parti*»;
- iii. di specificare se, dalla data di stipulazione dell’accordo, sono pervenute all’amministrazione richieste di erogazione di quote del contributo, anche a titolo di anticipazione, e se queste sono state eseguite dall’amministrazione;
- iv. di trasmettere, comunque, a questo Ufficio di controllo la copia dell’accordo del 10 maggio 2022 munita della *stringa* di avvenuta registrazione presso il *registro accordi e contratti* di codesta amministrazione.

2. L’accordo di programma, sottoposto da codesta amministrazione al controllo preventivo di questo Ufficio in data 14 marzo 2023 (SILEA 119721) e restituito per carenza documentale (mancanza del decreto approvativo) con nota prot. 0017876 del 5 aprile 2023, è diverso dall’accordo di programma oggetto dell’approvazione da parte del decreto n. 386, ora sottoposto al controllo preventivo di questo Ufficio

L’accordo di programma, acquisito al fascicolo SILEA 119721 (ma, come detto, restituito con nota n. 0017876 del 5 aprile 2023 di questo Ufficio di controllo), risulta essere stato sottoscritto digitalmente nelle date del 21 e 22 marzo 2022 e registrato in data 22 marzo 2022 al n. 3 del registro “*accordi e contratti*” di codesto ministero.

Il decreto n. 386, ora sottoposto al controllo preventivo di questo Ufficio con la richiamata nota di trasmissione n. 998334, approva un accordo di programma sottoscritto digitalmente dalle medesime parti nelle date del 29 aprile e del 10 maggio 2022.

Entrambi gli accordi definiscono gli ambiti tematici di ricerca affidati all’ENEA, da svolgere in collaborazione con i “*co-beneficiari*”, individuati dall’articolo 1, comma 3, del DM n. 545/2021, ai fini dell’attuazione della Missione 2 “*Rivoluzione verde e transizione ecologica*” – Componente 2 “*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*” – Investimento 3.5 “*Ricerca e sviluppo sull’idrogeno*” del PNRR; entrambi gli accordi prevedono, per lo svolgimento di tali attività, un contributo massimo concedibile dell’importo di 110 milioni di euro.

Alla luce di quanto sopra osservato, si chiede quindi di precisare:



- i. le ragioni che hanno condotto a sottoscrivere due versioni (marzo 2022 e maggio 2022) del medesimo accordo di programma e le differenze tra le due versioni;
- ii. l'attuale rapporto tra i due accordi, specificando anche qual è la sorte dell'accordo stipulato nel marzo 2022 (tenuto conto che anche l'articolo 7 di questo accordo prevede che la sua validità decorra dal giorno della stipula, e quindi dal 22 marzo 2022).

3. Le modalità di attuazione degli ulteriori adempimenti previsti dal DM n. 545/2021

Dal DM n. 545/2021 si ricava la necessità che l'accordo di programma si occupi di:

- a. attuare un organico coordinamento con gli obiettivi dell'iniziativa *Mission Innovation*;
- b. evitare la sovrapposizione con le attività già finanziate dalla Ricerca di sistema elettrico.

Questa duplice necessità è identicamente ribadita nelle premesse dell'accordo di programma approvato con il decreto n. 386.

Alla luce di quanto sopra osservato, si chiede quindi di precisare le modalità attraverso le quali codesta amministrazione ha dato attuazione alle suddette indicazioni del DM n. 545/2021, dal momento che sia dalla motivazione del decreto n. 386, sia dal testo dell'accordo, sia dalla documentazione trasmessa "a corredo" del decreto n. 386 non emergono elementi ulteriori rispetto a quelli sopra evidenziati nelle premesse dell'accordo.

4. Le linee guida di rendicontazione, trasmesse dall'amministrazione con la nota n. 98334, sono quelle riferite all'accordo di programma relativo all'iniziativa *Mission Innovation*

Il riferimento alla necessità di coordinamento con gli obiettivi dell'iniziativa *Mission Innovation* introduce un ulteriore tema oggetto di rilievo da parte di questo Ufficio.

L'articolo 6, comma 1, dell'accordo di programma stabilisce che: «Le modalità di rendicontazione e i criteri per la determinazione delle spese ammissibili saranno stabilite dal MiTE con successive Linee Guida recanti criteri di valutazione e rendicontazione»; inoltre, l'articolo 5, comma 4, dell'accordo attribuisce alle linee guida il compito ulteriore di stabilire le modalità di predisposizione delle richieste di erogazione delle quote di contributo successive all'anticipazione. Come chiarito dal richiamato articolo 6, le linee guida devono essere successive all'accordo, e quindi successive alla data del 10 maggio 2022.

Si tratta, invero, di un documento, che, anche in questo caso, svolge un ruolo essenziale ai fini della regolare attuazione delle attività previste dall'accordo di programma.

Nondimeno, le linee guida, acquisite al fascicolo, in quanto allegate alla nota di trasmissione di codesta amministrazione n. 98334, sono quelle relative all'accordo di programma concernente l'iniziativa "*Mission Innovation*" e risultano difficilmente compatibili con le esigenze attuative dell'accordo ora approvato con il decreto n. 386 (ad



esempio, fanno riferimento al decreto direttoriale dell'allora Ministero dello sviluppo economico del 26 febbraio 2021 (che quell'accordo aveva approvato) e prevedono un intervento di CSEA, che non è contemplata da nessuna disposizione dell'accordo approvato con il decreto n. 386).

Alla luce di quanto sopra osservato, si chiede quindi di trasmettere a questo Ufficio di controllo la copia delle linee guida adottate da codesta amministrazione in riferimento all'attuazione dell'accordo di programma approvato con il decreto n. 386 (comprensiva del provvedimento che approva tali linee guida), in quanto trattasi di un documento essenziale ai fini della valutazione complessiva della legittimità dell'operazione sottesa all'atto sottoposto a controllo (anche per le considerazioni che saranno svolte nel punto successivo).

5. Il calcolo dei costi di esercizio e la base di calcolo delle spese generali supplementari (determinate nella misura del 25 per cento dei costi di personale, costi per strumenti, attrezzature, software specifico, costi di esercizio)

Dal POR trasmesso a questo Ufficio emerge che ENEA avrebbe indicato "costi di esercizio" per quasi tredici milioni di euro, senza ulteriore specificazione di tale tipologia di costo.

Inoltre, la voce "costi di esercizio" verrebbe sommata alle voci "costi di personale" e "costi per strumenti, attrezzature, software specifico" per determinare il montante sul quale è applicata la percentuale del venticinque per cento prevista da ENEA per la determinazione delle "spese generali supplementari".

Si esprimono, quindi, perplessità sulle modalità di calcolo di tali "spese generali supplementari", delle quali non è chiara la natura (sembrano condividere con i "costi di esercizio" la natura di costi organizzativi indiretti e non è chiaro perché siano determinate forfettariamente).

In base ai principi generali, espressi a livello europeo in materia di costi indiretti su base forfettaria, il calcolo di tali costi deve essere basato su un metodo giusto, equo e verificabile e deve evitare sovrapposizioni tra i costi diretti e quelli indiretti determinati forfettariamente, fermo restando che, in entrambi i casi, deve trattarsi di costi *effettivamente sostenuti*.

Alla luce di quanto sopra rilevato, si chiede quindi di chiarire la metodologia utilizzata per determinare le suddette *spese generali supplementari*, di specificare, con maggior dettaglio, le categorie di costi cui si applica la percentuale del venticinque per cento, la differenza tra le *spese generali supplementari* e i *costi di esercizio*.

6. Ulteriori richieste relative al POR

Tra gli atti acquisiti al fascicolo di questo Ufficio risulta il Piano Operativo di Ricerca (POR), che riporta la data del 26 giugno 2022. Il POR riveste un ruolo centrale ai fini della corretta attuazione dell'accordo di programma (come si ricava anche dall'articolo 1 del DM n. 545/2021).



Si chiede, quindi, se l'approvazione del POR è stata formalizzata in un atto o provvedimento esplicitamente adottato da parte di codesta Direzione generale (come sembrerebbe desumersi dalla disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, dell'accordo), di trasmettere tale atto di approvazione, unitamente, in ogni caso, agli allegati richiamati nel POR ("Budget POR idrogeno 26 giugno 2022.xlsx" e "Schede budget POR vs LA, voci di costo, soggetti 26 giugno 2022.xlsx") ed eventualmente alle modifiche dello stesso successivamente intervenute e approvate (ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'accordo).

A ciò si aggiunga che l'articolo 5, comma 1, dell'accordo sembra affermare che la suddetta approvazione riguardi non soltanto il POR, ma anche l'ammontare del «contributo ammissibile»; infatti, il successivo comma 3 del medesimo articolo, nel disciplinare i pagamenti del «contributo ammissibile» in relazione allo stato di avanzamento dei progetti, assume come parametro l'«importo della spesa dell'intervento ritenuta ammissibile». Se non fosse questa l'interpretazione della disposizione da ultimo richiamata, si chiede a codesta Amministrazione di trasmettere altresì l'atto o il provvedimento con il quale è stato individuato l'importo di spesa ammissibile, che, ai sensi del richiamato articolo 5, costituisce il riferimento quantitativo per il pagamento delle quote di contributo.

Si avverte che, decorsi trenta giorni dal presente rilievo, senza risposta, si procederà allo stato degli atti, fermo restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere al ritiro dell'atto.

